

IN BREVE n. 034-2017
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

VACCINAZIONI - CIRCOLARE LORENZIN

Publicata la circolare del Ministero della Salute a chiarimento della legge che ha reso obbligatorie, per l'iscrizione alla scuola d'obbligo e alle scuole materne e asili nido, 12 vaccinazioni per i minori di età compresa tra zero e sedici anni (ovvero 16 anni e 364 giorni), in base alle indicazioni contenute nel Calendario vaccinale nazionale vigente nel proprio anno di nascita

La circolare chiarisce che il decreto riguarda anche i minori stranieri non accompagnati, vale a dire i minorenni non aventi cittadinanza italiana o dell'UE che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili.

Lo schema sintetico degli obblighi vaccinali, in relazione all'anno di nascita è riportato di seguito.

Anno	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ->
anti-poliomielitica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
anti-difterica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
anti-tetanica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
anti-epatite B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
anti-pertosse	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
anti-Haemophilus tipo b¹	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
anti-meningococcica B																	X
anti-meningococcica C												X	X	X	X	X	X
anti-morbillo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
anti-rosolia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
anti-parotite	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
anti-varicella																	X

¹ Il vaccino anti Hib singolo trova indicazioni, come da scheda tecnica, solo per i bambini; tuttavia, come per i soggetti ad alto rischio, è possibile utilizzarlo in qualsiasi età.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN.SALUTE Circolare applicativa vaccinazioni
(documento 139)**

Ai nati dal 2017:

- le vaccinazioni obbligatorie e gratuite passano da quattro a dodici: anti-poliomelitica; anti-difterica; anti-tetanica; anti-epatite B; anti-pertosse; anti *Haemophilus influenzae* tipo B; anti-meningococcica B; anti-meningococcica C; anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella;
- le dodici vaccinazioni obbligatorie divengono un requisito per l'ammissione all'asilo nido e alle scuole dell'infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni);
- la violazione dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione di significative sanzioni pecuniarie.

Ai nati dal 2001 al 2016 devono essere somministrate le vaccinazioni contenute nel Calendario Vaccinale Nazionale relativo a ciascun anno di nascita.

Precisamente:

- i nati dal 2001 al 2004, devono effettuare (ove non abbiano già provveduto) le quattro vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B; anti-tetano; anti-poliomielite; anti-difterite) e l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse e l'anti-*Haemophilus influenzae* tipo b, raccomandate dal Piano Nazionale Vaccini 1999-2000;
- i nati dal 2005 al 2011, devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'antipertosse e l'anti-*Haemophilus influenzae* tipo b, previsti dal Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Vaccini 2005-2007;
- i nati dal 2012 al 2016 devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse, l'anti-*Haemophilus influenzae* tipo b e l'anti-meningococcica C, previste dal Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014.

Sono esonerati dall'obbligo di vaccinazione:

- i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale. Ad esempio i bambini che hanno già contratto la varicella non dovranno vaccinarsi contro tale malattia;
- i soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Ad esempio per i soggetti che abbiano avuto pregresse gravi reazioni allergiche al vaccino o ad uno dei suoi componenti.

Per l'anno scolastico 2017-2018, sono dettate specifiche disposizioni transitorie per la fase di prima applicazione del decreto:

- Entro il 10 settembre 2017, per l'avvenuta vaccinazione può essere presentata la relativa documentazione oppure un'autocertificazione; per l'omissione, il differimento e l'immunizzazione da malattia deve essere presentata la relativa documentazione; coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione devono presentare copia della prenotazione dell'appuntamento presso l'ASL.
- Entro il 10 marzo 2018, nel caso in cui sia stata precedentemente presentata l'autocertificazione, deve essere presentata la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione.

IN ALLEGATO A PARTE - MIN.SALUTE Guida ai nuovi obblighi vaccinali (documento 140)

Vedi anche

Piano Nazionale Vaccini 1999-2000

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_77_allegato.pdf

[Piano Nazionale Vaccini 2005-2007](#)

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_543_allegato.pdf

[Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014](#)

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1721_allegato.pdf

[Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019](#)

<http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderPdf.spring?seriegu=SG&datagu=18/02/2017&redaz=17A01195&artp=1&art=1&subart=1&subart1=10&vers=1&prog=001>

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONI FISCALI e ISTITUTI DI PAGAMENTO

Domanda

Ai fini delle detrazioni Irpef relative agli interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico è possibile effettuare un bonifico tramite un conto aperto presso un istituto di pagamento?

Risponde G. Napolitano

Il contribuente che, come modalità di pagamento delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico (**articolo 16-bis**, Tuir), utilizza un bonifico eseguito su un conto aperto presso un istituto di pagamento (impresa, diversa da una banca, autorizzata dalla Banca d'Italia a prestare servizi di pagamento), può beneficiare delle relative detrazioni d'imposta, a condizione, però, che l'istituto, in qualità di sostituto d'imposta, assolva tutti gli adempimenti inerenti il versamento delle ritenute, nonché gli obblighi di certificazione e dichiarazione previsti dalla normativa di settore. Inoltre, la possibilità per il contribuente che dispone il bonifico di usufruire delle detrazioni è subordinata alla previa adesione dell'istituto di pagamento alla Rete nazionale interbancaria e all'utilizzo della procedura Trif, in quanto condizioni necessarie per la trasmissione telematica sia dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell'applicazione della ritenuta sia dei dati relativi ai bonifici (**risoluzione n. 9/E** del 20 gennaio 2017).

Leggi in

Tuir -articolo 16-bis

<http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id={31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9}&codiceOrdinamento=200001600000200&articolo=Articolo%2016%20bis>

AG.ENTRATE - risoluzione n.9/E del 20 gennaio 2017

<http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={450CA18D-02FF-4466-8C95-A0EBDEB1ECD7}>

PENSIONI - L'USCITA ANTICIPATA FA SLITTARE LA BUONUSCITA DEGLI STATALI - Franco Rossini in PensioniOggi

I dipendenti pubblici che faranno ricorso all'APE Sociale o all'uscita con 41 anni di contributi dovranno mettere in conto uno slittamento nella percezione dell'indennità di buonuscita.

Gli statali che aderiranno all'APE sociale o al pensionamento con 41 anni di contributi subiranno uno slittamento dei termini di pagamento della buonuscita (circolari Inps 99 e 100).

I commi 184 e 201 dell'articolo 1 della legge 232/2016 prevedono, infatti, che ove il dipendente pubblico risolva in anticipo il rapporto di lavoro per accedere all'APE sociale dal 63° anno di età o all'uscita con 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica (se lavoratore precoce), i termini di pagamento delle indennità di fine servizio dovranno essere corrisposti secondo le regole individuate dalla legge Fornero come se il rapporto di lavoro non si fosse interrotto.

In particolare nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per accedere all'APE sociale dai 63 anni il comma 184 del predetto articolo 1 della legge 232/2016 prevede che i termini di pagamento della buonuscita inizieranno a decorrere a partire dal compimento dell'età anagrafica per il pensionamento di vecchiaia

I lavoratori in questione, dunque dovranno attendere 12 mesi + 90 gg, dalla maturazione dei 66 anni e 7 mesi (al netto dei futuri adeguamenti alla speranza di vita) per ricevere la prima tranche della buonuscita.

Discorso simile per i lavoratori che risolveranno il rapporto di lavoro in quanto destinatari dell'uscita a 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica. Nel loro caso il comma 201 del suddetto articolo 1 della legge 232/2016 prevede che le indennità siano corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

In tal caso, il termine di pagamento delle indennità risulterà, pertanto, fissato tra i 12 e i 24 mesi dalla data teorica in cui il lavoratore avrebbe raggiunto il pensionamento con le regole Fornero ed entro i successivi tre mesi; in particolare a seconda, rispettivamente, se il medesimo avesse raggiunto prima il requisito per la pensione di vecchiaia o quello per la pensione anticipata. Se invece il lavoratore in questione raggiunge prima l'età per il pensionamento di vecchiaia (es. 66 anni e 7 mesi) la buonuscita verrà pagata dopo 12 mesi dal perfezionamento di tale età anagrafica ed entro i successivi tre mesi.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 99 c.7 del 16.06.2017 (documento 141)
INPS Circolare n. 99 c.11 del 16.06.2017 (documento 142)**



MA PERCHÉ QUESTE DILAZIONI NEI PAGAMENTI RISPETTO AL LAVORATORE PRIVATO, POSTO ANCHE CHE CIRCA UN TERZO DELLA CONTRIBUZIONE E' VERSATA DAL LAVORATORE; NEL PRIVATO E' TOTALMENTE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO ...

RICORDIAMO CHE I NEO ASSUNTI DAL 2001 SONO A TFR, MA PERÒ CONTINUANO LE TRATTENUTE A LORO CARICO !

ETA' PENSIONABILE e SPERANZE DI VITA

Per Damiano è importante mettere un freno alla spirale sull'aumento dell'età pensionabile che dal 2019 porterebbe a 67 anni il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e a 43 anni e 3 mesi quello per la pensione anticipata.

“È ormai chiaro – dice Damiano – che essere diventati il Paese che manda i lavoratori in pensione addirittura più tardi della Germania, non è un vantaggio per nessuno. A pagare il prezzo di questa scelta sono soprattutto i giovani che non entrano nel mercato del lavoro anche grazie a un invalicabile ‘tappo’ generazionale”.

PENSIONI - GLI INCREMENTI ALL'ASPETTATIVA DI VITA

L'innalzamento dell'età pensionabile è stato introdotto dalla legge 122/2010 di conversione del DL 78/2010, durante il governo Berlusconi e poi anticipato, a partire dal 1° gennaio 2013, dalla Legge di riforma Fornero.

Sino ad oggi, già due volte i requisiti pensionistici sono stati innalzati alla speranza di vita: nel 2013 tre mesi e nel 2016 di quattro mesi.

Nel 2019 l'adeguamento scatterà per una terza volta sulla base di un valore che sarà fissato ufficialmente a fine anno dall'Istat.

Poi avverrà ogni due anni (nel 2021, nel 2023 e così via).

Secondo le dichiarazioni di Giorgio Alleva (DG Istat), l'incremento del 2019 sarà molto pesante e precisamente di cinque mesi, portando l'età pensionabile di vecchiaia dagli attuali 66 anni e 7 mesi a 67 anni sia per gli uomini che per le donne, sia autonomi che dipendenti e 71 nel contributivo puro.

ETA' PENSIONABILE e AUMENTI LEGATI ALLE SPERANZE DI VITA				
Tipo di prestazione	Tipologia di lavoro	2016 e 2017	2018	2019 dato previsionale
Pensione di vecchiaia misto e contributivo puro	Uomini e Donne Settore pubblico	66 a e 7 m	66 anni e 7 mesi	67 anni
	Donne Settore privato	65 a e 7 m		
	Donne autonome	66 a e 1 m		
Pensione anticipata misto e contributivo puro	Lavoratori dip. e autonomi	42 anni e 10 mesi		43 anni e 3 mesi
	Lavoratrici dip. e autonome	41 anni e 10 mesi		42 anni e 3 mesi
Pensione di vecchiaia solo contributivo (*)	Lavoratori e Lavoratrici	70 anni e 7 mesi		71 anni
Pensione anticipata solo contributivo (**)	Lavoratori e Lavoratrici	63 anni e 7 mesi		64 anni
(*) con almeno 5 anni di contributi effettivi (esclusi i contributi figurativi) (**) con almeno 20 anni di contributi effettivi (esclusi i contributi effettivi) e importo pensione pari a 2,8 l'importo dell'assegno sociale (cioè circa € 1.250 mensili)				

Ma ... ecco delle domande. Dopo una certa età tutti i lavoratori sono in grado di affrontare con efficienza e sicurezza la realtà quotidiana lavorativa? Quanti lavoratori poi dopo una certa età sono acciaccati e con enormi difficoltà riescono a sollevare grossi carichi o ad affrontare per vista, tremori e altro la quotidianità lavorativa corrente?

Inoltre il datore di lavoro fino a quando terrà il vecchio lavoratore, il «matusa» che forte dell'esperienza lavorativa è però carente di forze o meno aperto al progresso, cioè terrà ancora il lavoratore più scarsamente produttivo, ma che costa di più? Non si apriranno poi grossi numeri di disoccupati in attesa di pensione? Sono state fatte le statistiche delle assenze o degli stop per i vari acciacchi di una età più avanzata secondo scaglioni di età e

di attività? Uno Stato civile deve pensare seriamente a tutti i cittadini ed in particolare anche a quelli che si sono sacrificati durante tutta la vita lavorativa, pagando fior di tasse e contributi, tirando la carretta sperando in una effettiva serenità di vita nel post-lavorativo e di godere in tranquillità i pochi anni della vecchiaia.

Già ora con età massima lavorativa a 70 anni nel settore privato, quanti datori di lavoro hanno trattenuto in servizio il o i dipendenti sino a questa età?

Esiste poi anche il grosso problema lavorativo dei giovani ... l'innalzamento dell'età pensionabile blocca gli esodi alla pensione e l'apertura a nuovi posti di lavoro per un certo numero di anni con quello che ne deriva: disoccupazione giovanile, tardo ingresso nel mondo del lavoro con danni previdenziali resi più acuti dal sistema contributivo e, non ultimo, mancanza di nuova linfa alle Casse previdenziali. I contributi così detti giovani, nel sistema a ripartizione, sono di notevole supporto: debito futuro di pensione, ma nell'attualità utili al pagamento delle pensioni in atto ... il tutto proiettato anche nel futuro nel patto intergenerazionale. (mpe)

MMG - NIENTE IRAP

Nel bailame interpretativo dell'autonoma organizzazione e della dotazione dei beni strumentali, nuova sentenza del Ctr Sicilia (sezione staccata di Siracusa sentenza numero 1780/2017 - Presidente Russo, relatore Ferla): **il Mmg convenzionato col Ssn**, dal quale percepisce oltre il 90% dei suoi compensi, **non deve l'Irap** perché tale professione esclude l'autonoma organizzazione, anche quando ha una segretaria part-time perché tale segretaria non influisce sull'attività svolta avendo funzioni diverse da quelle prettamente medico-sanitarie (riceve le telefonate, prenota le visite o eventuali spostamenti, gestisce l'ordine di ricevimento dei pazienti).

TOTALMENTE COPERTI I PERIODI DI MALATTIA da Sole 24 ore - risposta 2845 a cura di Aldo Ciccarella

D - Si fa riferimento all'articolo 71 del DL 112/2008, convertito in legge 133/2008, nonché alla circolare Inpdap n.13 del 28 maggio 2009, per chiedere una conferma sulla validità di interpretazione normativa dell'utilità - ai fini del diritto e della misura della pensione - degli interi periodi di malattia, sia quelli con retribuzione ridotta progressivamente che quelli in assenza di qualsiasi retribuzione, al superamento dei primi 18 mesi.

Il caso è quello di un dipendente statale, prossimo al collocamento a riposo, per il quale si deve procedere al calcolo per la liquidazione del trattamento di quiescenza: non è del tutto chiaro se i periodi di malattia - senza alcuna retribuzione - effettuati oltre i primi 18 mesi, afferenti peraltro a periodi successivi allo gennaio 2012, sono da considerare utili ai fini sia del diritto del trattamento pensionistico che della sua misura.

R - In merito alla valutazione ai fini pensionistici dell'assenza dal servizio per malattia senza retribuzione, si ritiene che tale periodo dovrebbe essere utile ai fini del diritto del trattamento pensionistico e, anche, alla sua misura. L'ex Inpdap, con la circolare 13 del 28 maggio 2009, ha fornito chiarimenti in merito ai riflessi contributivi, pensionistici e previdenziali connessi all'applicazione della nuova disciplina introdotta dall'articolo 71, comma 1, del DL 112/2008, convertito con modificazioni nella legge 133/2008. In considerazione del fatto che il Dlgs 564/1996, nell'introdurre l'istituto della contribuzione figurativa, nulla ha innovato in materia di assenze per malattia, le amministrazioni sono tenute al versamento contributivo a favore dei dipendenti assenti dal servizio per malattia sia nell'ipotesi di trattamento ridotto che in assenza totale di retribuzione, sulla retribuzione cosiddetta virtuale, corrispondente a quella

che il dipendente avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio, il cui onere - sia per la quota a carico dell' ente, datore di lavoro, che per la quota a carico del dipendente - dev' essere calcolato sulla retribuzione corrispondente alla sola quota A di pensione (voci stipendiali fisse e continuative). Quindi, nel caso di calcolo della pensione con il sistema contributivo, se si verifica l'assenza dal servizio per malattia senza retribuzione, il relativo periodo dovrebbe essere valorizzato, ai fini del calcolo della pensione, prendendo a base «tutte le voci contributive concorrenti al computo della quota A di pensione».

Considerate, comunque, la complessità e la peculiarità della materia in esame, ulteriori informazioni al riguardo potranno essere desunte dal programma informatico con il quale l'amministrazione fornisce i dati giuridici ed economici, all'Inps-gestioni dipendenti pubblici, per il calcolo della pensione.

ITALIA - 2017 PRIMO TRIMESTRE PIU' MORTI CHE NATI

Si legge su Corriere della Sera di martedì 22 agosto 2017: quest'anno si rischia un saldo nati-morti negativo di 346mila unità, come nel lontano 1944, con un 14,9% di decessi in più rispetto al 2016.

A parte le considerazioni sulle così dette speranze di vita e il calcolo della connessa età pensionabile, questa impennata della mortalità quanto può essere spiegata come fattore biologico di un diminuito invecchiamento, quanto piuttosto con problemi di assistenza sanitaria nella fase finale delle vita. Ormai la sanità viene considerata come fabbrica di salute e non più come luogo pio di cure e assistenza al malato, e, conseguentemente, «grande mercificazione» ... prova evidente il nuovo sistema organizzativo che sta prendendo piede ... improntato sul soldo e sulla produttività ... ma attenzione anche con un appiattimento e non un progresso sul bene salute. Già si parla di assicurazioni, di casse di mutuo soccorso, di previdenza integrativa ... ma a quali costi dopo un certa età? e quali le coperture?

Sempre sul Corriere della sera una frase di Gian Carlo Blangiardo, professore ordinario di demografia dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, alla domanda se c'è un problema di assistenza sanitaria e familiare su certi dati demografici di recente rilevati: “Sì, credo che stia emergendo una debolezza del sistema sanitario, di cui fanno le spese i soggetti più deboli, a partire dagli anziani”.

Brutto affare ... da erogatore del servizio sanitario passato a utente ... mi preoccupa molto !!!! speriamo di non arrivare a ... se paghi sei curato, se non paghi chi ti curerà?

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Turismo Introd

Data di emissione il 31 luglio 2017

Turismo Isola del Liri

Data di emissione il 31 luglio 2017

Turismo Pontelandolfo

Data di emissione il 31 luglio 2017

Turismo Arbatax

Data di emissione il 31 luglio 2017

AGENZIA DELLE ENTRATE - LETTERE DI COMPLIANCE REDDITI

2013

Domanda

Ho ricevuto una lettera dell'Agazia relativa alla dichiarazione presentata nel 2014 (redditi 2013). Come posso regolarizzare gli errori commessi?

Risponde G. Napolitano

Nell'ambito delle attività finalizzate all'instaurazione di un rapporto sempre più collaborativo tra amministrazione finanziaria e cittadini e alla promozione dell'adempimento spontaneo (*tax compliance*), l'Agazia delle entrate ha inviato comunicazioni relative alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2014 dalle persone fisiche. In particolare, le lettere sono state inviate ai contribuenti che non avrebbero dichiarato, o lo avrebbero fatto solo in parte, determinati redditi (ad esempio, un reddito derivante da un contratto di locazione di un immobile o da lavoro dipendente, una plusvalenza, un reddito di partecipazione in società). Queste comunicazioni non sono avvisi di accertamento, ma rappresentano un invito a verificare la propria posizione fiscale ed eventualmente mettersi in regola con il pagamento degli importi dovuti. Pertanto, coloro che, ricevuta la lettera e averne verificato il contenuto, riconoscono la correttezza delle segnalazioni dell'Agazia, possono rimediare e, quindi, regolarizzare la propria posizione usufruendo del ravvedimento operoso. A tal fine, è necessario presentare una dichiarazione integrativa, versare le maggiori imposte dovute e gli interessi (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito), nonché, in misura ridotta, le sanzioni relative alle violazioni indicate nella comunicazione. Per ulteriori informazioni, si rinvia alla lettura della guida "*L'Agazia ti scrive: lettera di invito a regolarizzare possibili errori*".

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO AL VIA

Al via la cartella virtuale che contiene informazioni come referti, verbali del Pronto Soccorso, consenso o diniego alla donazione di organi o tessuti, ecc.

Il decreto del Mef 4 agosto 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 195 del 22 agosto 2017 con le istruzioni tecniche per l'interconnessione: il Fascicolo sanitario elettronico esce, dunque, dalla fase di sperimentazione avvenuta finora in alcune regioni.

TERREMOTO ISCHIA, ENPAM PRONTA AD EROGARE AIUTI sito ENPAM

La Fondazione Enpam esprime solidarietà alle famiglie delle vittime e agli sfollati del terremoto di Ischia ed è pronta ad erogare sussidi e aiuti per la ricostruzione.

L'ente di previdenza e assistenza dei medici e dei dentisti prevede sussidi straordinari fino a circa 17mila euro per i danni alla prima abitazione o allo studio professionale, di proprietà o in usufrutto ai propri iscritti. Il tetto rimborsabile è più alto per i medici e dentisti liberi professionisti, a cui può essere erogato anche un reddito sostitutivo nel caso abbiano dovuto interrompere l'attività a causa del sisma. L'Enpam può inoltre intervenire per i danni a beni mobili come automezzi o attrezzature medicali e contribuire al pagamento degli interessi sui mutui edilizi per l'acquisto, la ricostruzione o la riparazione della casa e/o dello studio professionale.

Le domande, complete della documentazione richiesta, andranno inviate all'Ordine dei medici e degli odontoiatri di appartenenza. Tutte le informazioni e i moduli sono già disponibili al link www.enpam.it/comefareper/chiedere-un-aiuto-economico/sussidi-per-calamita-naturali.

L'Enpam potrà dare il suo contributo a partire dalla proclamazione dello stato di calamità.

Nel frattempo si invitano gli iscritti a raccogliere una documentazione fotografica degli eventuali danni subiti.

I VANTAGGI DEL RISCATTO

I contributi da riscatto hanno la stessa validità ai fini pensionistici di quelli versati in costanza di attività lavorativa.

Pertanto sono utili sia ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per l'accesso alle prestazioni pensionistiche liquidate dai fondi in cui è stato esercitato il riscatto, sia ai fini del calcolo economico del trattamento.

Il riscatto può, dunque, determinare, a seconda dei casi, un anticipo del pensionamento e un incremento del valore dell'assegno pensionistico.

Va, inoltre, tenuto presente il vantaggio fiscale:

- per i lavoratori, il contributo è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo (recupero dell'aliquota marginale IRPEF e relative addizionali comunali e regionali);
- per i disoccupati, il contributo è detraibile nella misura del 19% dell'importo stesso, dall'imposta dovuta dai soggetti nei confronti dei quali l'interessato risulti fiscalmente a carico. In particolare, i giovani che in attesa di trovare un lavoro, vedono riscattato il periodo di laurea da propri genitori, che fruiscono della relativa detrazione.

Il riscatto della laurea è un istituto che consente agli assicurati di integrare la propria posizione previdenziale convertendo, a pagamento, gli anni del corso legale degli studi in contributi utili al conseguimento di una prestazione previdenziale.

DONNE - PERCHE' VIENE OSTACOLATO IL PART TIME?

Molte donne debbono sacrificare la propria carriera o addirittura licenziarsi per carenze assistenziali di tutela genitoriale disapplicata.

In particolare, l'istituto del part-time difficilmente applicato, la lavoratrice che lo chiede viene "guardata male". Ma perché? Non c'è nessuna agevolazione particolare, solo un rapporto a meno ore. E allora non sarebbe inoltre utile anche per avere più spazi occupazionali e, quindi, l'assunzione di altri giovani?

Forse andrebbero maggiormente pubblicizzati i diritti delle lavoratrici madri e favoriti i provvedimenti della tutela genitoriale colla speranza di un incremento delle nascite, pilastro del futuro. (mpe)

Quanti conoscono e quanti si sono avvalsi di quanto previsto nella legge di riforma delle pensioni (legge numero 335 dell'8 agosto 1995 articolo 1 comma 40) che riconosce ai lavoratori titolari di futura pensione calcolata col metodo contributivo i seguenti periodi di accredito figurativo:

- assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli sino al sesto anno di età in ragione di 170 giorni per ciascun figlio;
- assenza dal lavoro per assistenza ai figli dal sesto anno di età, al coniuge, ai genitori (se conviventi) disabili (ex articolo 3 legge numero 104 del 5 febbraio 1992) per la durata di 25 giorni all'anno, nel limite massimo complessivo di 24 mesi.

PENSIONI, DAMIANO: IL MECCANISMO SI È ORMAI INCEPPATO da PensioniOggi del 23 agosto 2017

"E' un'idea perversa far salire l'età della pensione indefinitamente, fino a superare la soglia dei 70 anni alla metà del secolo".

"L'età pensionabile varia, come sappiamo, in relazione all'andamento dell'aspettativa di vita.

Questo meccanismo, introdotto dal Governo Berlusconi e inasprito da quello di Monti, si è fin qui basato su un freddo calcolo demografico che dava per scontato che gli italiani sarebbero, insieme ai giapponesi, i più longevi della terra. Da qui l'idea, perversa, di far salire l'età della pensione indefinitamente, fino a superare la soglia dei 70 anni alla metà del secolo. Ma il meccanismo statistico si è inceppato e tornano a fare capolino alcune considerazioni sociali". Lo dichiara Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera.

"L'allarme – prosegue – lo ha lanciato Gian Carlo Blangiardo, dell'Università di Milano Bicocca, che ha messo in luce come, nel 2017, con una impennata della mortalità del +15% nei primi tre mesi, potremmo registrare per la seconda volta, dopo il 2015, un calo della speranza di vita. Il Governo, anziché opporre veti pregiudiziali ad aprire una discussione sul tema, come ha fatto Morando, farebbe bene a mettere in conto una revisione del meccanismo: già con il calo del 2015 non c'è spazio per un ulteriore aumento dell'età pensionabile di 5 mesi dal 2019".

"Se la Ragioneria ha fatto i conti senza l'oste – spiega Damiano – e non ha previsto l'adeguamento al basso, i conti vanno rifatti. Inoltre, sarebbe giusto che la politica passasse dall'aritmetica al sociale, considerato che l'aumento della mortalità potrebbe nascondere, secondo Blangiardo, una insufficiente protezione del sistema sanitario di cui fanno le spese i più deboli, a partire dagli anziani".

PENSIONI - SPEZZONI CONTRIBUTIVI e CUMULO GRATUITO

Legge dal 1 gennaio 2017, ma non ancora operante: si aspetta ancora il decreto attuativo dell'applicazione delle legge che prevede anche per le Casse professionali il cumulo gratuito di spezzoni contributivi che valorizzerebbe periodi che altrimenti passerebbero in cavalleria. Ha delle spese, non dei costi, ma in passato quanti contributi silenti sono stati incamerati?!? Ora il nodo della matassa che prevede la valorizzazione previdenziale di tutti gli spezzoni per i quali sono stati, peraltro, versati i contributi.